

CAMERA DEI DEPUTATI^N 3858-B

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 17 luglio 1986

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 31 luglio 1986 (Stampato n 1919)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 giugno 1986, n 277, recante riporto delle perdite nelle
fusioni di società

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 31 luglio 1986*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

1 Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società, è convertito in legge con le seguenti modificazioni

L'articolo 1 è sostituito dal seguente

« ART. 1 — 1 Nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è aggiunto il seguente comma.

” In caso di fusione le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, non possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che eccede quello del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi diciotto mesi. La limitazione non si applica alle incorporazioni, con atto di fusione anteriore al 1° gennaio 1988, di società che alla data dell'atto medesimo risultino controllate dalla società incorporante da almeno due anni, o dalla data della loro costituzione, ai sensi dell'articolo 2359, numeri 1 e 3, del codice civile, nonché alle fusioni che abbiano luogo entro il termine indicato fra società che risultino controllate, ai sensi delle richiamate disposizioni del codice civile e per il periodo indicato, da una medesima società o da un medesimo ente ” »

L'articolo 2 è sostituito dal seguente

« ART. 2 — 1 La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto per le fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto dal secondo comma dell'articolo 2504 del codice civile è eseguito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto

TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1

Identico.

Identico

Identico

Identico

Identico

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto per le fusioni o incorporazioni deliberate a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel caso di fusioni o incorporazioni di società il cui conto dei profitti e delle perdite per l'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata indica un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425-bis, parte prima, n. 1, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-bis, parte seconda, n. 3, del codice civile, inferiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. La disposizione di cui all'articolo 1 non ha tuttavia effetto per le fusioni le cui deliberazioni sono state adottate, da parte di tutte le società partecipanti, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora dal conto dei profitti e delle perdite della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulta un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425-bis, parte prima, numero 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-bis, parte seconda, numero 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori ».

ART. 2.

Identico.

Decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 1986.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il riporto delle perdite delle società fuse o incorporate ai fini della determinazione del reddito delle società risultanti da fusioni o incorporanti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è aggiunto il seguente comma:

« Le società risultanti da fusioni o incorporanti non possono portare in diminuzione del proprio reddito le perdite delle società fuse o incorporate per la parte del loro ammontare che eccede quello del patrimonio netto di ciascuna di esse quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile ».

ARTICOLO 2.

1. La disposizione dell'articolo 1 ha effetto per le fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto dal secondo comma dell'articolo 2504 del codice civile è eseguito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1986.

COSSIGA

CRAXI — VISENTINI — GORIA.

Visto, il *Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.